

**DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 197/2004

OGGETTO: Modifica delle norme sui contratti inserite nel vigente regolamento di contabilità alla luce del parere del consulente giuridico dell'Agas e di nulla osta del Collegio dei Revisori.

L'anno duemilaquattro addì 23 del mese di novembre alle ore 14.25 e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in ROMA, Piazza Cavour, n.25, sede dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca | <i>Presidente</i> |
| • ALBERTI Prof. Piergiorgio | <i>Vicepresidente</i> |
| • CARLINO Dott. Carmelo | <i>Consigliere</i> |
| • DEL VILLANO Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • DI BELLO Dott.ssa Rossana | <i>Consigliere</i> |
| • MAGGIORE Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • PAOLINI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • SAFFIOTI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • TALARICO Dott. Carmine | <i>Consigliere</i> |

Presente
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI

Presiede la seduta il **Presidente, Avv. Gianluca Susta.**

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli Uffici.

**DELIBERAZIONE N. 197
DEL 23 NOVEMBRE 2004**

Oggetto: Modifica delle norme sui contratti inserite nel vigente regolamento di contabilità alla luce del parere del consulente giuridico dell'Agas e di nulla osta del Collegio dei Revisori.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIDERATO il parere trasmesso in data 25/10/2004 dal consulente giuridico dell'Agas, con protocollo n. 49/2004, relativo alla compatibilità delle norme contenute nel Titolo IV (Contratti) del vigente Regolamento di Contabilità dell'Agenzia (artt. 47-54), con quelle dell'ordinamento generale in materia di acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria per le PP.AA. (DPR 573/1994, RR.DD. 18/11/1923 n. 2440 e 23/05/1924 n. 827 e ss.mm.ii.);

VISTA la nota n. 32317 in data 10/11/2004 con cui il Responsabile del Servizio Contratti, Patrimonio e Forniture trasmetteva al Collegio dei Revisori la nuova stesura del Titolo IV relativo ai Contratti, con evidenziate le modifiche suggerite dal consulente di cui sopra, al fine di sottoporre la tematica de quo al Consiglio Nazionale di Amministrazione;

TENUTO CONTO che, con nota in data 11/11/2004, il Presidente del Collegio dei Revisori comunicava il nulla osta alla prosecuzione dell'iter di modifica delle norme sui contratti inserite nel Regolamento di Contabilità e relative, tra l'altro, all'acquisizione di beni e servizi per Agas e S.S.P.A.L.;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità dei voti:

DELIBERA

1. di approvare la nuova stesura del Titolo IV (Contratti) del vigente Regolamento di Contabilità, così come allegato sub A);
2. di incaricare il Responsabile del Servizio Patrimonio, Contratti e Forniture alla trasmissione dello stesso ai soggetti interessati (sezioni regionali Agas, SSPAL etc.).

TITOLO IV° Contratti

Art. 47 (Limiti di competenza)

1. In conformità a quanto previsto dal precedente articolo 17 la determinazione di procedere alla stipulazione di contratti è competenza del Direttore generale.
2. Nella esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione rientra l'affidamento di ricerche e incarichi di studio di cui alla lettera e) del successivo art.51.
3. Sia per i contratti deliberati dal Consiglio di amministrazione e sia per quelli di competenza del Direttore generale, agli adempimenti relativi alle gare ed ai contratti provvede il responsabile del servizio finanziario centrale.
4. Per la valutazione delle offerte di gara e per gli altri adempimenti per i quali ne sia previsto il concorso e per importi superiori ad euro 25.000,00, è nominata dal Direttore Generale o dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, apposita commissione composta, di norma, da personale dell'Agenzia e solo in via eccezionale da esperti esterni. La nomina e la composizione di detta commissione è definita con lo stesso provvedimento con il quale viene deciso di addvenire alla stipulazione del contratto.
5. Secondo quanto previsto dal codice civile, il contratto è vincolante per l'Agenzia a seguito della sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio finanziario centrale.
6. E' consentito provvedere, in economia, per le forniture economali entro il valore massimo stabilito dall'articolo 44, del presente regolamento.

Art. 48 (Limiti per le procedure relative alla scelta dei contraenti)

1. Ai sensi dell'art.29 del Regolamento approvato con D.P.R. 4 dicembre 1997,n.465, le procedure consentite per la scelta del contraente sono costituite dalla licitazione privata e dalla trattativa privata.

Art. 49 (Licitazione privata)

1. La licitazione privata ha luogo quando non si applica la normativa comunitaria mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto e il modo di valutazione delle offerte e corredato da capitolato tecnico e, nei casi in cui ricorre, dal progetto esecutivo, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base.

2. L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è fatta, salvo il caso d'urgenza indicato nella direttiva dirigenziale operandosi in tal caso con minimo cinque richieste, previa redazione di un bando o di un avviso da pubblicare per almeno 15 giorni con modalità adeguate a conseguire la più ampia partecipazione possibile alla gara, utilizzando il sito web dell'Agenzia o altre forme di pubblicità a stampa (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, giornali, ecc...).

3. La commissione di cui all'art.47, comma 4, procede all'apertura dei plichi contenenti la documentazione per l'ammissione alla gara e le offerte ed alla conseguente individuazione della ditta o persona con la quale addvenire alla stipulazione del contratto, con carattere vincolante per il responsabile del servizio finanziario.

4. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

Art. 50 (Criteri di aggiudicazione della licitazione privata)

1. La gara a licitazione privata è aggiudicata al prezzo più basso rispetto a quello indicato nella lettera d'invito, dovendosi comunque tenere conto di eventuali condizioni generali e particolari offerte, e nuove richieste, valutabili come migliorative dell'efficienza e ulteriore economicità del bene o servizio offerto, rispetto alla durata del contratto.

Art. 51 (Trattativa privata)

1. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

a) quando, per qualsiasi motivo, la gara di licitazione privata non sia stata aggiudicata;

b) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori aventi caratteristiche di esclusiva;

c) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva o passiva, di immobili;

d) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni o servizi - motivata nella direttiva dirigenziale- non consenta l'indugio dei tempi tecnici dovuti all'espletamento della licitazione privata;

e) per l'affidamento di ricerche e incarichi di studio ad università e centri specializzati, o a persone di riconosciuta capacità e competenza;

f) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'Agenzia ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego e la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;

g) comunque trattasi di contratti di importo non superiore ad euro 25.000,00 con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi.

2. Nei casi indicati alle lettere a), c), d), e) e g) devono essere interpellate più imprese e, comunque, in numero non inferiore a tre.
3. I contratti di cui alla lettera c) devono essere preceduti dal parere di congruità espresso anche da esponenti estranei all'Agenzia.

Art. 52 (Forma dei contratti)

1. I contratti di cui al presente titolo possono assumere una delle seguenti forme:
 - contratto a rogito notarile,
 - scrittura privata,
 - lettera commerciale.

Art. 53 (Cauzione)

1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono presentare idonee cauzioni.
2. Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità subordinatamente al miglioramento del prezzo, nonché per i contratti di importo non superiore ad euro 15.000,00 IVA esclusa.

Art. 54 (Collaudi)

1. Le forniture sono soggette a collaudo, in forma individuale o collettiva, da parte del personale dell'Agenzia o di esperti esterni nominati dal responsabile del servizio finanziario centrale. Per importi inferiori ad euro 5.000,00, l'atto di collaudo può essere sostituito da certificato di regolare esecuzione del responsabile del servizio finanziario centrale, che si avvale dell'atto di liquidazione di cui al precedente art.20.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all'albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal _____ e mediante inserimento nel sito internet dell'agenzia per _____ giorni dal _____.

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE